



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «*Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «*Provvedimenti a favore dei circhi equestri*»;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante «*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante «*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nonché i decreti del



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed, in particolare, l’articolo 183, che modifica l’art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e l’articolo 81, recante *“Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

CONSIDERATO il rilevante interesse generale delle attività di spettacolo, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, nonché il carattere infungibile della prestazione artistica;

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell’art. 9 della Costituzione;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il D.M. 23 aprile 2020 n. 188, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020”*, registrato dalla Corte dei Conti il 6 maggio 2020 al n. 1163;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 624 del 7 maggio 2020 recante *“Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 23 aprile 2020”*;

VISTO il DRGS 73357 del 10 giugno 2020 che ha istituito il capitolo 6659 e allocato le risorse pari a euro 20.000.000,00;

VISTO il D.M. 278 del 10 giugno 2020 recante *“incremento risorse extra FUS (riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020)”*, attualmente agli organi di controllo;

VISTE le verifiche sulla regolarità contributiva dei soggetti effettuate dall’INPS, come comunicato dall’Istituto con nota trasmessa alla Direzione generale in data 26 giugno 2020 e delle relative date di scadenza DURC;

VISTE le ulteriori verifiche relative alla regolarità contributiva dei soggetti, effettuate dall’INPS, come comunicato dall’Istituto con nota trasmessa alla Direzione generale, prot. n. 11442 del 22 luglio 2020;

VISTA la conseguente necessità di disporre, laddove evidenziato dalla successiva documentazione che sarà prodotta dall’INPS l’attivazione delle procedure previste per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

di questa Amministrazione a fronte di irregolarità e/o inadempienza contributiva dei soggetti ammessi al contributo in premessa;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

CONSIDERATA l'istruttoria, gestita dai dirigenti dei Servizi I e II, delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo, 30 giugno 2020 rep. 1109, "di assegnazione dei contributi per avviso pubblico – Fondo emergenza Covid Spettacolo 2020", e gli allegati di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo decreto, relativi alle istanze ammesse e alle istanze non ammesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto 30 giugno 2020 rep. 1109, l'Amministrazione si è riservata di effettuare ulteriori idonei controlli per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità al contributo, relativamente alle istanze non menzionate nei suddetti allegati di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto;

VISTI i preavvisi di rigetto *ex art. 10-bis* della L. n. 241/1990, inviati ai singoli istanti non ammessi.

D E C R E T A

Art. 1

(Istanze ammesse ai sensi dell'art. 3 D.D. 30 giugno 2020)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito delle ulteriori verifiche effettuate con riferimento alle istanze non menzionate negli allegati, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del Direttore generale Spettacolo, 30 giugno 2020, si dispone l'ammissione al contributo di cui al D.M. 23 aprile 2020 n. 188 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 624 del 7 maggio 2020, per l'importo massimo previsto di euro 10.000,00 per ciascun richiedente, nei confronti dei beneficiari indicati nell'allegato "A" al presente decreto "*Istanze ammesse per i settori: "teatro", "musica", "danza", "circo"*".

Rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020.

Art. 2

(Istanze non ammesse ai sensi dell'art. 3 D.D. 30 giugno 2020)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito delle ulteriori verifiche effettuate con riferimento alle istanze non menzionate negli allegati, di cui agli artt. 1 e 2 del decreto del Direttore generale Spettacolo, 30 giugno 2020, sono da considerarsi non ammesse – per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto che qui si richiama *per relationem* – le istanze di contributo specificate nell'Allegato "B" al presente decreto "*Istanze non ammesse per i settori: "teatro", "musica", "danza", "circo"*".



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Spettacolo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 6659, esercizio finanziario 2020 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 4

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 5

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Onofrio Cutaia)